



**TRIBUNALE di GENOVA**  
**Sezione VII Civile**  
**Procedure Concorsuali**

**DECRETO di apertura**  
**Procedura di omologazione Piano del Consumatore**  
**(art. 70.1 CCI)**

***Nel procedimento R.G. n. 224 / 2024***

Il Giudice dott. Tommaso Sdogati,

visto il ricorso depositato in data 19.09.2024 dalla Sig.ra [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa Maria Pellegrino sito in Genova, Via XX Settembre n. 3/10, con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCI;

*assistita dall'Avv. Emanuele Chiarabini in qualità di OCC;*

vista la documentazione allegata al ricorso introduttivo;

considerato che il Tribunale adito, con il presente decreto, procede ad uno scrutinio astratto dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che verrà rivalutato ed approfondito in sede di eventuale omologa della proposta de quo;

considerato che la Sig.ra [REDACTED] appare potersi qualificare, ad una valutazione prima facie da rivalutare all'esito delle osservazioni dei creditori, come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, in quanto nella contrazione dei debiti di cui al suddetto ricorso, risulta la prova che egli abbia agito in tale qualità e, pertanto, per scopi estranei all'attività di impresa in relazione alla sola posizione di socio accomandante;

ritenute infatti condivisibili le osservazioni effettuate dal ricorrente con memoria autorizzata resa a chiarimenti del 17.10.2024 limitatamente alla predetta posizione, in quanto la qualità di socio accomandante risulta posizione a latere dell'organizzazione societaria per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione societaria e la contrazione dei debiti sociali;

ritenuto che tali debiti, riferibili esclusivamente a posizioni fiscali, non si configurino come debiti riconducibili strettamente all'attività di impresa nel momento in cui la ricorrente ricopriva la posizione di socio accomandante in ragione della loro qualificazione come "redditi da capitale" di cui all'art. 44 co. 1 lett. e) TUIR tassati "per trasparenza" – *tale configurazione, come detto, si approfondirà nel proseguio della procedura in sede di omologa o meno del Piano -;*



ritenuto poi che ad una tale qualificazione non osta il novellato art. 2 CCII, ove comprende tra i “consumatori” anche i soci delle società di cui ai Titoli III, IV e VI del c.c.;

ritenuto pertanto applicabile al suddetto il procedimento de quo, previsto dagli artt. 67 e ss CCII – *fermo restando le eventuali osservazioni, sulla questione, da parte dei creditori* – e che risulta la competenza del Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 67 co. 6 CCII;

constatato che la domanda è corredata:

- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore;
- dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, che non risultano effettuati;
- risultano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:

- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni che non si ritiene essere state contratte con dolo o colpa grave – *accertamento che, viceversa, sarà demandato in sede di esdebitazione nei confronti del [ ] e, come tale, ammesso a procedura di L.C. in quanto socio accomandatario delle medesime società di cui era socia accomandante l’odierna ricorrente; al riguardo, infatti, quest’ultimo rivestiva la predetta qualifica e, pertanto, attore principale ed esclusivo della gestione societaria con correlate scelte di politica aziendale -* ;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura, puntualmente riportati nonché della sua durata, stimata in 24 mesi dall’omologa della proposta;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, non ritenendosi dagli elementi probatori acquisiti che la sig.ra [ ] abbia causato il proprio indebitamento per dolo/frode/colpa grave fermo restando, anche sul punto, eventuali osservazioni di senso contrario da parte dei creditori;

**ACCERTATA QUINDI L’AMMISSIBILITA’ ASTRATTA DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO**



DALLA SIG.RA  COME MODIFICATO CON MEMORIA DEL 17.10.2024;

**P.Q.M.**

**DISPONE** l'ammissione della Sig.ra  alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII dichiarandone l'apertura **in relazione al Piano modificato come da memoria integrativa del 17.10.2024, ossia limitatamente ai debiti afferenti le società di persone nella forma societaria S.A.S. in cui rivestiva la posizione di socia accomandante – con esclusione, quindi, dei debiti sociali afferenti la S.N.C. che invece, come tali, restano fuori dalla presente procedura in quanto non risulta qualificabile, rispetto a questi ultimi, la qualifica di “consumatore” in ragione della responsabilità illimitata non differenziata tra soci -;**

**DISPONE** che, a cura dell'OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell'apposita sezione web del sito internet del Tribunale;

**DISPONE** che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori **nel termine perentorio di gg 30 autorizzando** la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R;

**AVVISA i creditori:**

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto e che, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;

**DISPONE** che l'OCC, nel termine di 10 gg successivi alla scadenza del suddetto termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie, depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute.

*Si comunichi.*

Genova, 31.10.2024

*Il Giudice  
Dott. Tommaso Sdogati*

